



# COMUNE DI CASTELCUCCO

Provincia di Treviso

## **REGOLAMENTO COMPARTECIPAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

D. Lgs. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni  
e art. 1 comma 142 della legge 296/2006,

### **Articolo 1**

(Oggetto del regolamento)

- 1) Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 nr. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48 - comma 10 - della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1 - comma 1 - del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

### **Articolo 2**

(Soggetto attivo)

- 1) L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Castelvucco, ai sensi del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 3**

(Soggetti passivi)

- 1) Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castelvucco, alla data del 1° gennaio dell' anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

### **Articolo 4**

(Criteri di calcolo dell'addizionale)

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

## **Articolo 5**

(Variazione dell'aliquota)

- 1) Il Comune di Castalcucco (TV) con decorrenza 01.01.2007 conferma ed applica l'aliquota dello 0.30 per cento di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef.

## **Articolo 6**

(Modalità di versamento)

- 1) Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Castalcucco, attraverso apposito codice tributo, dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come stabilito al comma 142 della legge 296/2006 – finanziaria 2007.

## **Articolo 7**

(Sanzioni e interessi)

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

## **Articolo 8**

(Efficacia)

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 01 gennaio 2007.